

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

*Art. 1
(Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2007)*

- 1.** I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2007, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2008 per l'importo presunto di euro 3.858.771.350,33, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 3.985.379.641,90.
- 2.** I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2007, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 per l'importo presunto di euro 2.617.371.735,40, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 3.539.754.767,66.

*Art. 2
(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2007)*

- 1.** L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2007, già iscritta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2008 per l'importo presunto di euro 20.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2007, nell'importo di euro 2.646.505.828,13, di cui euro 513.818.270,59 presso il tesoriere della Regione ed euro 2.132.687.557,54 presso la tesoreria centrale dello Stato.

*Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2007)*

- 1.** L'ammontare del saldo finanziario al termine dell'esercizio 2007, già iscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2008 per l'importo presunto di euro 1.261.399.614,93, è rideterminato in euro 959.443.144,83 per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2007.

*Art. 4
(Stato di previsione delle entrate e delle spese 2008)*

- 1.** Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio 2008 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle allegate tabelle 1 e 2.

*Art. 5
(Quadri generali riassuntivi)*

- 1.** E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2008 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 3.

2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2008 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.

Art. 6

(Autorizzazioni alla contrazione di mutui)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 31/2001, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l'anno 2008, già stabilita nell'importo di euro 62.895.904,82 per effetto dell'articolo 21 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010), si stabilisce nel nuovo importo di euro 69.993.772,41.

2. Gli importi dei mutui da riautorizzare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono determinati come di seguito specificato:

a) relativamente all'anno 2007 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 55.352.730,31 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera h), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.089.539,21;

b) relativamente all'anno 2006 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 58.777.619,42 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera g), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.577.218,99;

c) relativamente all'anno 2005 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 49.242.745,96 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.104.768,32;

d) relativamente all'anno 2004 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 77.715.436,32 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 77.356.416,15;

e) relativamente all'anno 2003 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 15.924.538,29 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.529.716,44;

f) relativamente all'anno 2002 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 29.553.270,89 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 27.205.470,26;

g) relativamente all'anno 2001 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 50.924.248,48 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.728.708,04;

h) relativamente all'anno 2000 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 28.176.163,79 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 24.681.648,11.

3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 23 della l.r. 20/2007.

Art. 7

(Modifica alle tabelle allegata alla l.r. 19/2007)

1. Gli allegati alla l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008) sono modificati come segue:

a) la tabella A "Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria" è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;

b) la tabella B "Rifinanziamento leggi regionali" è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;

c) la tabella C "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;

d) la tabella D "Cofinanziamento regionale programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;

e) la tabella E "Cofinanziamento regionale programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

Art. 8

(Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 20/2007)

1. Gli allegati alla l.r. 20/2007 sono così modificati:

a) il prospetto 1 "Spese finanziate con il ricorso al credito" è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;

b) l'elenco 1 "Elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate dopo l'approvazione del bilancio, da finanziare con le disponibilità iscritte a carico dell'UPB 2.08.01: Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente" è modificato dall'elenco 1 allegato alla presente legge;

c) l'elenco 2 "Elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate dopo l'approvazione del bilancio, da finanziare con le disponibilità iscritte a carico dell'UPB 2.08.02: Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali" è modificato dall'elenco 2 allegato alla presente legge;

d) l'elenco 3 "Spese dichiarate obbligatorie" è sostituito dall'elenco 3 allegato alla presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l.r. 31/2001, le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità europea, stimate, per l'anno 2008, negli importi indicati nel prospetto 2 "Assegnazioni finalizzate" ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell'entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dal medesimo prospetto.

Art. 9

(Rideterminazione degli assegni vitalizi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la misura degli assegni vitalizi, di cui alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), così come modificata dalla l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), ed alla l.r. 23 luglio 1973, n. 18 (Norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei Consiglieri della Regione Marche) e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata sulla base della indennità mensile di carica erogata ai consiglieri regionali nel mese di dicembre 2005.

2. Gli importi degli assegni vitalizi così rideterminati resteranno invariati fino al riassorbimento degli aumenti, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura del 10 per cento.

Art. 10

(Modifica alla l.r. 23/1995)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è inserito il seguente:

"7 bis - (Divieto di cumulo delle indennità relative a cariche elettive incompatibili).

1. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario e i rimborsi spesa di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 non spettano dalla data di proclamazione in altra Assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

2. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario e i rimborsi spesa di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 non spettano dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale."

Art. 11

(Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 4, l.r. 34/1996)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione) va interpretato nel senso che non sono cumulabili nella medesima persona più cariche di amministratore o di revisore dei conti o di amministratore e revisore dei conti, svolte in enti diversi.

Art. 12
(Commissario straordinario dell'ERSU di Macerata)

- 1.** Il commissario straordinario nominato presso l'Ente per il diritto allo studio (ERSU) di Macerata resta in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riorganizzazione del settore del diritto allo studio universitario nel territorio regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
- 2.** Sono validi ed efficaci gli atti adottati dal commissario prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13
(Iniziativa Adriatico-Ionica)

- 1.** La Regione, allo scopo di contribuire al processo di stabilizzazione e sviluppo dell'area del sud-est europeo, svolge, nell'ambito dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) cui partecipano gli otto Paesi del relativo bacino, attività a supporto del Segretariato permanente, nonché attività mirate a promuovere azioni relazionali e di sostegno finalizzate anche all'utilizzo coordinato delle opportunità esistenti.
- 2.** La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari all'attuazione di quanto disposto al comma 1, nell'ambito delle disponibilità stabilite annualmente con la legge finanziaria regionale.
- 3.** Al segretario generale del Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica sono erogati un'indennità di carica omnicomprensiva e il rimborso delle spese documentate di trasferta, finanziati con le risorse stanziare annualmente dal Ministero degli affari esteri.
- 4.** La Giunta regionale determina l'ammontare dell'indennità di cui al comma 3 nel limite massimo annuo di 60.000,00 euro nonché le modalità di erogazione.

Art. 14
(Modifiche alla l.r. 5/2008)

- 1.** Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona), è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le IPAB di cui alla lettera c) del comma 1 che gestiscono scuole materne attuano la trasformazione alla conclusione del ciclo scolastico degli alunni già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge."
- 2.** Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 5/2008 sono soppresse le parole: "Qualora la Giunta regionale approvi la trasformazione, l'IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato ai sensi del comma 6 dell'articolo 5, trasmettendo la relativa domanda entro centoventi giorni dalla comunicazione della deliberazione".
- 3.** Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:
"1 bis. Lo statuto dell'Azienda di cui all'articolo 10 può altresì prevedere l'Assemblea quale organo rappresentativo di tutti i soggetti partecipanti all'Azienda medesima."
- 4.** Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 5/2008 è aggiunto il seguente:
"1 bis. L'incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica ai componenti dell'Assemblea delle Aziende di cui al comma 1 bis dell'articolo 11."
- 5.** Al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 5/2008 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", in affiancamento al personale della struttura regionale competente".
- 6.** Dopo il comma 8 dell'articolo 23 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:

"8 bis. La commissione di cui all'articolo 19, comma 5, coadiuva altresì la Giunta regionale negli adempimenti connessi al procedimento di trasformazione di cui all'articolo 5."

Art. 15
(Modifiche alla l.r. 7/1995)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), dopo la parola "fagiano", sono aggiunte le seguenti: ", colombaccio e merlo;"

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 la parola ", merlo" è soppressa.

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 la parola "colombaccio," è soppressa.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

"3 bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 157/1992 i periodi di caccia al colombaccio e merlo possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 157/1992."

5. Dopo l'articolo 34 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis - (Fondo per l'indennizzo dei danni alla circolazione stradale).

1. E' istituito nel bilancio regionale un fondo per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica.

2. La Giunta regionale determina la tipologia del danno indennizzabile e le modalità per le relative liquidazioni.

3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale."

Art. 16
(Modifiche alla l.r. 10/1997)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10 e successive modificazioni (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), è inserito il seguente:

"3 bis. In particolare, fatti salvi eventuali risvolti penali, è sempre vietato far indossare ai cani collari o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici anche se inattivi o altri strumenti coercitivi che cagionano sofferenza o stress agli animali."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 10/1997 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale determina, esclusivamente in funzione dell'età e dello stato di salute degli animali ricoverati, il minimo ed il massimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento degli animali che i Comuni singoli e associati e le Comunità montane debbono rispettare pena l'esclusione dai finanziamenti regionali di cui alla presente legge; le tariffe sono aggiornate ogni quattro anni."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 10/1997 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il numero massimo dei posti autorizzati complessivamente per ogni Comune, a prescindere dal numero degli impianti, deve tener conto del numero di abitanti del Comune stesso o dei Comuni marchigiani singoli o associati per cui le strutture possono svolgere il servizio, in ragione di un coefficiente massimo di 5 ogni 1.000 abitanti. Eventuali deroghe rivolte esclusivamente alle strutture pubbliche dovranno essere debitamente motivate da parte delle competenti Zone territoriali dell'ASUR, sentite le associazioni animaliste iscritte all'albo regionale."

4. La delibera di cui all'articolo 2 della l.r. 10/1997 e successive modificazioni, così come modificato dal comma 2 del presente articolo, è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il disposto dell'articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 10/1997 e successive modificazioni, aggiunto dal comma 3 del presente articolo, si applica anche alle strutture già realizzate o in corso di realizzazione non ancora in possesso dell'autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17
(Modifica alla l.r. 10/1999)

1. L'articolo 67 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), è abrogato.

Art. 18

(Centro di mobilità regionale presso la Motorizzazione civile regionale di Ancona)

1. Nell'ambito dell'esercizio della funzione trasferita ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) relativa all'attività di polizia amministrativa regionale e locale, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla realizzazione del Centro di mobilità regionale da istituirsi presso la Motorizzazione civile regionale di Ancona contribuendo all'acquisto di un verificatore di capacità residue.
2. Il contributo di cui al comma 1, previsto in euro 90.000,00, è iscritto nella UPB 1.06.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008.

Art. 19

(Modifiche alla l.r. 34/2001)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) sono soppresse le parole: "si articola in sezioni provinciali gestite dalle Province ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 concernente: `Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa' ed".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 34/2001 sono soppresse le parole: "alle sezioni provinciali".
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 34/2001 è abrogata.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 34/2001 è inserito il seguente:
"1 bis. Per ognuno dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), è contemporaneamente designato un supplente."

Art. 20

(Modifica alla l.r. 15/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali e assimilate della Regione Marche), è abrogato.

Art. 21

(Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai sensi del d.l. 138/2002 e del d.l. 2/2003)

1. La Regione Marche riconosce il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari degli autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate) e dal d.l. 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39 (Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) in possesso dei requisiti previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni.

Art. 22
(Trasferimento beni immobili)

1. L'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito all'Azienda sanitaria unica regionale i beni immobili siti in Ancona, Largo Cappelli, denominati Padiglioni 1 e 2, censiti al catasto fabbricati del Comune di Ancona al foglio 9, particelle n. 1014 e n. 1015; gli immobili sono trasferiti con i connessi rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del loro trasferimento.

2. La consegna dei beni di cui al comma 1 è effettuata con apposito verbale che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore dell'Azienda sanitaria unica regionale.

Art. 23
(Modifica alla l.r. 2/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007), le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2009".

Art. 24
(Modifica alla l.r. 19/2007)

1. All'articolo 29 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5 bis. Per i crediti della Regione iscritti a ruolo ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), la rateizzazione è concessa dall'agente della riscossione con le modalità previste dall'articolo 19 del d.p.r. medesimo."

Art. 25
(Modifica alla l.r. 12/2008)

1. Nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 27 maggio 2008, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)" e alla l.r. 23 agosto 1982, n. 32 "Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella regione Marche") le parole: "UPB 3.01.01" sono sostituite dalle parole: "UPB 3.03.01".

Art. 26
(Modifica alla l.r. 28/1996)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 23 luglio 1996, n. 28 (Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio), le parole "lire 60.000" sono sostituite dalle parole "euro 45,00".

Art. 27
(Modifiche alla l.r. 29/2005)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale) è sostituita dalla seguente:

f) l'obbligo di presentare all'approvazione della Giunta regionale il piano annuale di attività di cui all'articolo 4, nei termini ivi previsti."

2. L'articolo 4 della l.r. 29/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - (Piano annuale di attività).

1. La società, sulla base delle previsioni contenute nella legge finanziaria regionale e nella legge regionale di approvazione del bilancio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, presenta alla Regione il piano annuale di attività, corredato del budget economico e finanziario. Il piano è approvato con apposita deliberazione della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi al ricevimento.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal piano di cui al comma 1, la società stipula con la Regione apposite convenzioni, anche con valenza pluriennale, per lo svolgimento delle attività istituzionali. Per gli immobili in uso al Consiglio regionale, le convenzioni sono stipulate con il Consiglio medesimo."

Art. 28
(Modifica alla l.r. 49/1992)

1. L'articolo 31 della l.r. 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali) è sostituito dal seguente:

"Art. 31 - (Spese in economia).

1. Le spese in economia sono ammesse nei limiti degli importi stabiliti dalla normativa statale vigente e sono determinate da un regolamento delle amministrazioni aggiudicatrici.
2. La Regione disciplina le spese di cui al comma 1, con regolamento adottato dalla Giunta regionale."

Art. 29
(Modifica alla l.r. 20/2007)

1. Il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando il limite stabilito dall'articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001 del 25 per cento, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

- a) all'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;
- b) all'estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;
- c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i quaranta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziati delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dalla anticipata estinzione del debito in essere e dei contratti derivati ad esso associati potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l'ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate."

Art. 30
(Interventi comunitari)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010, FEAGA (Piano d'azione regionale), è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal Piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.

2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 30912705 e 30905609, istituiti nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata e comunque mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.

3. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie del POR FESR 2007/2013, è autorizzato il

finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi fino alla concorrenza di euro 500.000,00.

4. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 3 sono iscritte a carico del capitolo 31402772, istituito nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata, recuperate in relazione ai progetti non attivati, revocati o, comunque, mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.

5. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l'esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini SIOPE di cui ai commi 1 e 3.

6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti ai commi 1 e 3.

Art. 31

(Fondo di anticipazione regionale PSR 2007/2013)

1. E' istituito un fondo di anticipazione regionale di euro 1.000.000,00 per gli interventi di assistenza tecnica e per le spese di animazione e gestione dei GAL destinato a garantire la tempestiva realizzazione delle attività connesse al PSR 2007/2013 per le quali è previsto il limite del 20 per cento ai sensi del reg. (CE) 1698/2005.

2. Le risorse necessarie per l'anticipazione di cui al comma 1 sono iscritte a carico dell'UPB 3.09.05, capitoli 30905607 e 30905608, e trovano copertura con le risorse che verranno rimborsate da AGEA iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata.

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l'esatta imputazione ai fini SIOPE delle spese relative all'anticipazione.

Art. 32

(Semplificazioni procedurali necessarie per la piena attuazione della codifica SIOPE)

1. Per l'esercizio finanziario 2008, le somme dei residui passivi determinate ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 31/2001 possono essere trasportate nei capitoli, anche non corrispondenti, del bilancio dell'esercizio successivo nella misura necessaria a consentirne il corretto utilizzo ai fini SIOPE.

Art. 33

(Incarichi di collaborazione)

1. Per il conferimento di incarichi individuali mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dell'articolo 19 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), qualora le strutture pubbliche dei Centri per l'impiego non dispongano di professionalità con le caratteristiche richieste, la Giunta regionale può avvalersi di aziende specializzate nell'attività di selezione del personale. In tali casi, la Giunta regionale affida l'attività di selezione ad aziende di notoria esperienza nel settore, indicando l'oggetto, il termine e le modalità di espletamento della prestazione, nonché il compenso previsto.

Art. 34

(Riorganizzazione amministrativa)

1. Al fine della riorganizzazione amministrativa delle proprie strutture, la Giunta regionale applica il disposto dell'articolo 1, comma 536, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). Conseguentemente, il termine finale di validità delle relative graduatorie concorsuali è fissato al 31 dicembre 2008.

2. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni effettuata negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione definiscono piani per la progressiva stabilizzazione

del personale non dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 296/2006, in servizio al 1° gennaio 2008 con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, che maturi tre anni di durata del rapporto di lavoro, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2007.

Art. 35

(Personale in servizio presso il Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

- 1.** Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, che a tale data aveva espletato attività di collaborazione per almeno tre anni nel quinquennio antecedente o che matura tale requisito alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso a partecipare ad una selezione per n. 3 assunzioni con contratto a tempo determinato della durata di un anno, di cui una a tempo pieno nella categoria B3, e due a tempo parziale al 50 per cento nella categoria D1, per l'espletamento dei compiti dell'"Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale", di cui alla deliberazione legislativa approvata nella seduta del 15 luglio 2008.
- 2.** Fino all'espletamento della selezione di cui al comma 1 sono prorogati i contratti di collaborazione del personale ivi previsto.
- 3.** L'Assemblea legislativa alla scadenza dei contratti di cui al comma 1 provvede nell'ambito del piano di fabbisogno annuale all'assunzione del relativo personale con contratto a tempo indeterminato.

Art. 36

(Gestione fondo ex l.r. 20/1989)

1. Le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), non utilizzabili per le finalità originarie, possono essere reimpiegate dalla Società regionale di garanzia di cui alla l.r. 12 aprile 1995, n. 43 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società regionale di garanzia per gli interventi nelle zone della regione Marche non interessate dall'obiettivo 2 e dall'obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/1988, modificato con regolamento CEE 2081/1993), per le finalità di cui alla medesima l.r. 43/1995.

Art. 37

(Fondo regionale per la non autosufficienza)

- 1.** Al fine di potenziare il sistema di protezione sociale mediante una più efficace tutela delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, è istituito il fondo regionale per la non autosufficienza, con cui sono finanziate le prestazioni e i servizi sociali e socio-sanitari, definiti dal piano sanitario e dal piano sociale, forniti dai soggetti accreditati ai residenti nel territorio regionale in condizioni di non autosufficienza.
- 2.** Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato specificamente per:
 - a) la previsione o il rafforzamento di strutture unitarie, con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza, che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
 - b) l'attivazione o il rafforzamento dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, prioritariamente domiciliari, destinati a favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente;
 - c) l'implementazione dei servizi di sollievo alla famiglia, nonché la definizione di interventi di sostegno alla persona non autosufficiente e al lavoro di cura gestito dalle famiglie in forma diretta o indiretta, mediante piani assistenziali individualizzati.
- 3.** La Regione garantisce l'accessibilità e la qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, l'uniformità dei benefici erogati a parità di bisogno e l'equità nel fissare eventuali quote di compartecipazione attraverso:
 - a) l'utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali della persona non autosufficiente, tenuto conto della facilità di gestione e delle modalità di accertamento già sperimentate nei diversi ambiti regionali, anche attraverso la partecipazione a progetti sperimentali promossi dallo Stato;
 - b) l'elaborazione di piani individualizzati di assistenza per la presa in carico della persona non autosufficiente, che tengano conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia anche attraverso

l'uso di nuove tecnologie;

c) il sostegno alla compartecipazione al costo delle prestazioni per la componente sociale, eventualmente differenziando rispetto alla capacità pregressa della persona non autosufficiente di produrre reddito e comunque privilegiando le prestazioni erogate in ambiente domiciliare e semiresidenziale.

4. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo di cui al comma 1 le risorse del fondo sanitario regionale, del fondo sociale regionale e del fondo nazionale per le non autosufficienze, nonché eventuali ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse messe a disposizione da altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3 concorrono altresì risorse proprie dei Comuni dagli stessi appositamente destinate nei propri strumenti di bilancio.

5. Le risorse del fondo vengono annualmente utilizzate sulla base di indirizzi e criteri, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, che tengano conto delle caratteristiche socio economiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali/distretti sanitari, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.

6. Ai fini di verificare l'efficace gestione delle risorse, la Giunta regionale fissa le modalità di monitoraggio delle prestazioni e degli interventi attivati.

Art. 38

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della l.r. 20/2000)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) si interpreta nel senso che sono soggetti ad autorizzazione tutti gli studi odontoiatrici. Sono inoltre soggetti ad autorizzazione gli studi medici e quelli di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni invasive comportanti un rischio per la sicurezza e la salute del paziente.

2. E' abrogato l'articolo 38 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001).

Art. 39

(Modifica alla l.r. 29/1992)

1. L'articolo 14 della l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) è sostituito dal seguente:

"Art. 14 - (Finanziamenti).

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, le Province trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma di attività da realizzare nell'anno in corso con l'indicazione delle spese da sostenere per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e) ed f), e per la realizzazione di eventuali progetti speciali.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento del programma di cui al comma 1, viene erogato alle Province un acconto del 30 per cento delle spese preventivate.

3. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, ai fini dell'erogazione del saldo, le Province trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con l'indicazione delle spese sostenute per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e) ed f) e per l'attuazione dei progetti speciali, nonché del numero delle guardie effettivamente in servizio e degli accertamenti effettuati.

4. La mancata presentazione della rendicontazione di cui al comma 3 o la sua incompletezza rispetto al programma di cui al comma 1, comporta la rideterminazione o la revoca del finanziamento con l'eventuale restituzione dell'acconto erogato ai sensi del comma 2."

Art. 40

(Modifica alla l.r. 5/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della

cooperazione) le parole: "per investimenti in capitale di rischio, alimentato" sono sostituite dalle parole: "pubblico per investimenti in capitale di rischio a sostegno di progetti alimentati".

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo."

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 29 Luglio 2008

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1 e 2

Il testo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 12 - (*Bilancio annuale*) - *Omissis*

4. Per ogni UPB sono indicati:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

Omissis."

Nota all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 1

Il testo del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 12 - (*Bilancio annuale*) - *Omissis*

5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 4, lettera c).

Omissis."

Note all'art. 6, comma 1

- Il testo dell'articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 31 - (*Mutui e prestiti*) - 1. La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata.

2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capacità di indebitamento regionale e, distintamente, l'ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.

3. La legge può fissare l'entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle dette operazioni sull'esercizio nel cui bilancio è iscritta l'entrata derivante dalla contrazione del mutuo o dalla emissione del prestito obbligazionario e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e le determinazioni delle condizioni e delle modalità competono alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari se

non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri d'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi; le entrate da mutui o prestiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell'esercizio medesimo.

8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell'esercizio possono essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi passivi, anche mediante la gestione attiva del debito."

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 27 dicembre 2008, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è il seguente:

"Art. 21 - (*Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l'anno 2008*) - 1. Per assicurare l'equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2008, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2, allegati alla presente legge (allegato 1) è autorizzata, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della L.R. n. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 62.895.904,82 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 23.

2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all'UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata."

Nota all'art. 6, comma 2

Per il testo del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 31/2001 vedi nelle note all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 6, comma 2, lettera a)

Il testo della lettera h) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 27 dicembre 2008, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è il seguente:

"Art. 22 - (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2007 nell'importo di euro 55.352.730,31;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera b)

Il testo della lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 27 dicembre 2008, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è il seguente:

"Art. 22 - (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2006 nell'importo di euro 58.777.619,42;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera c)

Il testo della lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 27 dicembre 2008, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è il seguente:

"Art. 22 - (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2005 nell'importo di euro 49.242.745,96;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera d)

Il testo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 27 dicembre 2008, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è il seguente:

"Art. 22 - (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2004 nell'importo di euro 77.715.436,32;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera e)

Il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 27 dicembre 2008, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è il seguente:

"Art. 22 - (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2003 nell'importo di euro 15.924.538,29;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera f)

Il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 27 dicembre 2008, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è il seguente:

"Art. 22 - (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2002 nell'importo di euro 29.553.270,89;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera g)

Il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 27 dicembre 2008, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è il seguente:

"Art. 22 - (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2001 nell'importo di euro 50.924.248,48;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera h)

Il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 27 dicembre 2008, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è il seguente:

"Art. 22 - (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2000 nell'importo di euro 28.176.163,79;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 3

Il testo dell'articolo 23 della l.r. 27 dicembre 2008, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è il seguente:

"Art. 23 - (*Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali*) - 1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 21 e 22, fino all'importo massimo di euro 453.562.658,28 con durata non

superiore a quaranta anni ed alle condizioni di mercato di tasso fisso, variabile o collegato all'inflazione.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

(a) all'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;

(b) alla estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad essi associati e alla contrazione di nuovi mutui e/o emissione di prestiti obbligazionari, che potranno finanziare anche gli eventuali oneri rinvenenti da clausole contenute nei contratti relativi ai suddetti mutui e nei contratti derivati ad essi associati;

(c) alla rinegoziazione o ristrutturazione dei termini e delle condizioni del debito in essere, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, specificando la scadenza massima, che in ogni caso non potrà eccedere i 40 anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione o della ristrutturazione; in relazione a tale rinegoziazione o ristrutturazione la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, novare gli eventuali contratti derivati allo stesso collegati, con assorbimento degli eventuali oneri connessi di ristrutturazione, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziati di tali operazioni derivate."

Nota all'art. 8, comma 2

Il testo del comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 19 - (*Quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza*) - *Omissis*.

3. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti d'assegnazione o di riparto e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 5, e dall'articolo 36, comma 3."

Nota all'art. 11, comma 1

Il testo del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione) è il seguente:

"Art. 8 - (*Incompatibilità e ineleggibilità*) - *Omissis*.

4. Le cariche di amministratore e di revisore dei conti di enti pubblici, privati e di società a partecipazione regionale non sono cumulabili.

Omissis."

Nota all'art. 14, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - (*Trasformazione delle IPAB*) - 1. Sono tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5:

a) le IPAB e loro consorzi che svolgono direttamente o indirettamente attività di erogazione di servizi assistenziali;

b) le IPAB e loro consorzi che erogano esclusivamente contributi economici;

c) le IPAB e loro consorzi operanti prevalentemente in ambito scolastico.

2. Le IPAB di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenute a trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato se in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale).

2 bis. Le IPAB di cui alla lettera c) del comma 1 che gestiscono scuole materne attuano la trasformazione alla conclusione del ciclo scolastico degli alunni già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Nota all'art. 14, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - (*Requisiti per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato*) - 1. Le IPAB in possesso dei requisiti di cui al d.p.c.m. 16 febbraio 1990 possono deliberare la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle finalità delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.

2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del d.p.c.m. 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando ai soci compete l'elezione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente, mentre il requisito di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del medesimo decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante è designata da privati.

3. Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1, può essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno istanza presentando un atto d'intesa con il Comune nel cui territorio l'IPAB ha la sua sede legale o con Comuni che nominano per statuto i membri del consiglio di amministrazione. (..).

4. Non sono comunque considerate istituzioni promosse e amministrate da privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.p.c.m. 16 febbraio 1990, le IPAB che nel decennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del dieci per cento della consistenza patrimoniale, esclusi i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali purché non erogati in ragione della natura pubblica del soggetto, nonché i finanziamenti pubblici finalizzati all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e alla riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie purché garantiti dall'accensione di specifici vincoli di destinazione."

Nota all'art. 10, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 11 - (*Organi*) - 1. Sono organi delle Aziende:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

1 bis. Lo statuto dell'Azienda di cui all'articolo 10 può altresì prevedere l'Assemblea quale organo rappresentativo di tutti i soggetti partecipanti all'Azienda medesima.

2. Possono essere nominati revisori solo gli iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente."

Nota all'art. 10, comma 4

Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 12 - (*Incompatibilità*) - 1. La carica di presidente e amministratore delle Aziende è incompatibile con la carica di:

- a) componente della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- b) sindaco, assessore o consigliere di Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- c) coordinatore dell'ambito territoriale ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- d) dirigente di servizi socio-assistenziali di Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- e) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'Azienda;

- f) dipendente o prestatore d'opera dell'Azienda;
- g) colui che ha lite pendente, in quanto parte di procedimento civile o amministrativo con l'Azienda;
- h) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'Azienda è stato dichiarato responsabile, con sentenza passata in giudicato, verso l'Azienda e non ha ancora estinto il debito;
- i) colui che avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Azienda è stato legalmente messo in mora.

1 bis. L'incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica ai componenti dell'Assemblea delle Aziende di cui al comma 1 bis dell'articolo 11."

Nota all'art. 10, comma 5

Il testo vigente dell'articolo 19 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 19 - (*Vigilanza*) - 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di verifiche e controlli sulle strutture e sui servizi sociali, la Regione esercita funzioni di monitoraggio e controllo sulle Aziende.

2. Al fine di verificare la regolarità dell'amministrazione, la Regione può disporre verifiche ispettive presso le Aziende.

3. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione e ai Comuni interessati una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale, secondo gli schemi e le modalità determinate dalla Giunta regionale.

4. Gli organi delle Aziende possono essere rimossi, sentiti i Comuni interessati, in caso di gravi violazioni della normativa vigente o dello statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell'erogazione delle prestazioni, di impossibilità di funzionamento. Con il provvedimento di rimozione degli organi, la Regione nomina un commissario per la gestione temporanea dell'Azienda.

5. Il regolamento di cui all'articolo 22 individua le specifiche modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio delle Aziende. In particolare il regolamento prevede la costituzione di una commissione preposta alle funzioni di vigilanza e controllo composta da dipendenti regionali con specifica esperienza nel settore in numero non inferiore a 3, **in affiancamento al personale della struttura regionale competente."**

Nota all'art. 10, comma 6

Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 23 - (*Norme transitorie e finali*) - 1. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui all'articolo 14, comma 1, il rapporto di lavoro del personale delle Aziende continua ad essere regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alla data della trasformazione; il personale suddetto conserva, in ogni caso, il trattamento giuridico ed economico posseduto al momento della trasformazione e i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata.

3. Ai dipendenti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato continuano ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro in essere all'atto di trasformazione dell'IPAB.

4. Fino alla data indicata nel regolamento di cui all'articolo 22 le Aziende mantengono comunque la contabilità finanziaria prevista per le IPAB.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, quanto disposto all'articolo 16, comma 4, si applica anche alle IPAB non ancora trasformate in Aziende.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, alle IPAB non ancora trasformate ai sensi della presente legge continua ad applicarsi la normativa statale e regionale previgente fino alla data del provvedimento di trasformazione o dell'iscrizione al registro delle persone giuridiche private.

7. Le Aziende e le persone giuridiche private trasformate a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.

8. Per il rispetto delle disposizioni del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede in materia di beni ecclesiastici e del conseguente regio decreto 23 agosto 1935, n. 2119 di costituzione dell'Ente "Opere Laiche Lauretane", il Comune di Loreto in accordo con l'Ente "Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia

Casa Hermes" possono attivare le procedure di cui all'articolo 7, anche in presenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 4. In tal caso i beni e il personale dell'Istituzione sono trasferiti al Comune di Loreto che li utilizza per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Istituzione medesima.

8 bis. La commissione di cui all'articolo 19, comma 5, coadiuva altresì la Giunta regionale negli adempimenti connessi al procedimento di trasformazione di cui all'articolo 5.

9. I riferimenti alle IPAB contenuti nelle leggi regionali vigenti si intendono fatti alle Aziende di cui alla presente legge.

10. Per quanto non previsto, si applicano le norme del d.lgs. 207/2001 in quanto compatibili."

Nota all'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4

Il testo vigente dell'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 30 - (*Calendario venatorio regionale*) - 1. Entro il 15 giugno di ogni anno la giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, in relazione alla situazione ambientale delle diverse realtà territoriali ed in conformità alle prescrizioni del piano faunistico-venatorio regionale, stabilisce il calendario venatorio ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria.

2. Entro il termine indicato al comma 1, il calendario venatorio regionale è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

a) dall'1 settembre alla data di chiusura, fissata annualmente con il calendario venatorio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 157/92: tortora, (*streptopelia turtur*), quaglia, allodola, colino della Virginia, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, storno, gallinella d'acqua, porciglione, codone, mazzaiola, mestolone, beccaccino, frullino combattente, taccola, corvo, cornacchia nera, pittima reale, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, fagiano, **colombaccio e merlo**;

b) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: passero, passera mattugia, passera oltremontana (..);

c) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, (..) volpe, beccaccia, pavoncella;

d) dall'1 ottobre al 30 novembre: capriolo, cervo, daino, coturnice;

e) dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

3 bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 157/1992 i periodi di caccia al colombaccio e merlo possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 157/1992.

4. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

settembre: dal 01 al 15 - ore 5.30/19.30

dal 16 al 30 - ore 6.00/ 19.15 (vige l'ora legale)

ottobre: dal 01 al 15 - ore 5.00/18.00

dal 16 al 31 - ore 5.15/17.30

novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30/17.15

dal 16 al 30 - ore 5.50/17.00

dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00/16.40

dal 16 al 31 - ore 6.00/16.45

gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00/17.15

dal 16 al 31 - ore 5.50/17.45

La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto

5. Le specie di cui al comma 3 sono cacciabili:

a) dal 01 settembre al 30 settembre - tre giorni fissi: mercoledì, sabato e domenica;

b) dal 01 ottobre al 31 gennaio - tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì;

c) dal 01 ottobre al 30 novembre - la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana, con esclusione comunque del martedì e venerdì.

6. Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

a1) lepre e coturnice - n. 1 capo;

- a2) fagiano, starna e pernice rossa - n. 2 capi, non cumulabili con lepre e coturnice;
- a3) cinghiale - n. 1 capo;
- b) selvaggina migratoria:
 - b1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
 - b2) tordi, merli e cesene - n. 25 capi complessivi;
 - b3) trampolieri e palmipedi - n. 10 capi complessivi;
 - b4) colombacci - n. 10 capi complessivi;
 - b5) beccacce - n. 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie citate non può superare complessivamente i 30 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 50 capi.

7. *(Comma abrogato).*

8. *(Comma abrogato).*

9. *(Comma abrogato).*

10. L'allenamento dei cani da caccia, prima dell'apertura dell'esercizio venatorio, è consentito per tre settimane prima della data di inizio della stagione di caccia per cinque giorni a settimana, esclusi martedì e venerdì dalle ore 5.30 alle ore 20.30. L'allenamento è consentito sulle stoppie, sui calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, a condizione che non si arrechi danno alle colture. E' comunque vietato a meno di m. 500 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie.

11. Ogni cacciatore può allenare ed utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani, siano essi da cerca o da ferma, o non più di sei cani segugi.

12. Per la caccia alla volpe e al cinghiale svolta in battuta e nei luoghi interessati dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui al comma 11.

13. Nel caso in cui divengano operanti nuove norme di legge, nuove convenzioni internazionali o nuove direttive comunitarie, la giunta regionale adegua il calendario venatorio, ove già pubblicato, entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni."

Nota all'art. 16, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:
"Art. 10 - *(Finalità)* - 1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale.

2. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.

3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie.

3 bis. In particolare, fatti salvi eventuali risvolti penali, è sempre vietato far indossare ai cani collari o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici anche se inattivi o altri strumenti coercitivi che cagionano sofferenza o stress agli animali.

4. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane e le Aziende unità sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato interessate iscritte all'albo regionale."

Nota all'art. 16, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - *(Compiti dei Comuni)* - 1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:

a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando

ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;

b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;

c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;

d) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 21.

2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 3 e 4.

3. I comuni e le Comunità montane provvedono inoltre alla realizzazione e al mantenimento delle strutture finalizzate al ricovero e cura temporanei dei gatti che vivono in libertà, feriti, ammalati o sterilizzati.

4. I comuni e le Comunità montane per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla L.R. 13 aprile 1995, n. 48 o gruppi protezionistici, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione. I comuni e le Comunità montane possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.

4 bis. La Giunta regionale determina, esclusivamente in funzione dell'età e dello stato di salute degli animali ricoverati, il minimo ed il massimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento degli animali che i Comuni singoli e associati e le Comunità montane debbono rispettare pena l'esclusione dai finanziamenti regionali di cui alla presente legge; le tariffe sono aggiornate ogni quattro anni."

Nota all'art. 16, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente: "Art. 3 - (*Canili*) - 1. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale devono essere dotati di box individuali o collettivi con annesso cuccia e devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;

b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsi o morsiatori;

c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;

d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali;

e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;

f) servizi igienici;

g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;

h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio;

i) idonea recinzione di tutta la struttura.

1 bis. Il numero massimo dei posti autorizzati complessivamente per ogni Comune, a prescindere dal numero degli impianti, deve tener conto del numero di abitanti del Comune stesso o dei Comuni marchigiani singoli o associati per cui le strutture possono svolgere il servizio, in ragione di un coefficiente massimo di 5 ogni 1.000 abitanti. Eventuali deroghe rivolte esclusivamente alle strutture pubbliche dovranno essere debitamente motivate da parte delle competenti Zone dell'ASUR, sentite le associazioni animaliste iscritte all'albo regionale."

Nota all'art. 18, comma 1

Il testo del comma 1, dell'articolo 162, del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

"Art. 162 - (*Trasferimenti alle regioni*) - 1. È trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

Omissis."

Nota all'art. 19, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della

cooperazione sociale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 - (*Albo regionale delle cooperative sociali*) - 1. E' istituito presso la struttura competente in materia di servizi sociali della Giunta regionale l'albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi.

2. L'albo (..) è suddiviso in:

- a) tipologia "A", comprendente le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) tipologia "B", comprendente le cooperative che svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) tipologia "C", comprendente i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991.

3. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione (- -), gli adempimenti conseguenti all'iscrizione, i presupposti e le modalità della cancellazione e le modalità per l'aggiornamento periodico dell'albo regionale.

4. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione."

Nota all'art. 19, commi 3 e 4

Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 8 - (*Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale*) - 1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale, nominato dal presidente della Giunta regionale e composto da:

- a) il dirigente competente in materia di servizi sociali che lo presiede;
- b) i dirigenti delle strutture competenti in materia di sanità, lavoro e formazione professionale o loro delegati;
- c) **Lettera abrogata;**
- d) quattro rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative che risultano aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;
- e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI) regionale;
- g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionale.

1 bis. Per ognuno dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), è contemporaneamente designato un supplente.

2. I componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.

3. Il Comitato si dota di un regolamento per il suo funzionamento.

4. Il Comitato si avvale per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti dalla presente legge della struttura competente in materia di servizi sociali.

5. Ai componenti del Comitato, con esclusione dei dipendenti regionali, spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni."

Nota all'art. 20, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - **1. Comma abrogato.**

2. Per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle relative sanzioni, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 25 del d.p.r. 602/1973."

Nota all'art. 23, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 18 - (*Proroga di termini per gli interventi previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 33/1997*) - 1. I termini stabiliti nel comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano) relativi agli interventi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge regionale sono prorogati al **31 dicembre 2009.**"

Nota all'art. 24, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2008), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 29 - (*Rateizzazione recupero crediti*) - 1. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di qualsiasi natura, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e documentabili.

2. La rateizzazione è concessa fino ad un massimo di sessanta rate mensili in ragione dell'entità del debito e del reddito complessivo dell'ultimo anno, secondo fasce definite con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, altresì, le modalità, la documentazione necessaria ed i termini per la presentazione della richiesta.

3. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della presentazione della richiesta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

4. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione.

5. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:

a) per importi inferiori ad euro 100,00;

b) qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni;

c) qualora il debitore sia decaduto ai sensi del comma 4 da una precedente rateizzazione.

5 bis. Per i crediti della Regione iscritti a ruolo ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), la rateizzazione è concessa dall'agente della riscossione con le modalità previste dall'articolo 19 del d.p.r. medesimo."

Nota all'art. 25, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)" e alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 "Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - (*Disposizioni finali e finanziarie*) - 1. Per l'anno 2008, i titolari delle concessioni in essere di cui all'articolo 19 della l.r. n. 32/1982 come sostituito dall'articolo 41 della l.r. n. 19/2007 e come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge, effettuano entro il 30 giugno il pagamento a conguaglio dei diritti dovuti fino al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 41 della l.r. n. 19/2007 e della presente legge, tenendo conto dell'eventuale quota riferibile all'anno 2007.

2. Per effetto dell'articolo 1 della presente legge e dell'articolo 19 della l.r. n. 32/1982 come da ultimo modificato dall'articolo 3, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, sono apportate al bilancio di previsione dell'anno 2008 e al bilancio pluriennale 2008/2010 le seguenti variazioni:

a) per l'anno 2008, l'UPB 1.01.01 dello stato di previsione dell'entrata è incrementata di euro 200.000,00; l'UPB **3.03.01** dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2008 è ridotta di euro 312.482,38 e l'UPB 2.08.14 dello stato di previsione della spesa è ridotta compensativamente di euro 112.482,38;

b) per l'anno 2009, l'UPB 1.01.01 dello stato di previsione dell'entrata è incrementata di euro 200.000,00; l'UPB **3.03.01** dello stato di previsione dell'entrata è ridotta di euro 130.179,84 e conseguentemente l'UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa è incrementata di euro 69.820,16;

c) per l'anno 2010, l'UPB 1.01.01 dello stato di previsione dell'entrata è incrementata di euro 200.000,00; l'UPB **3.03.01** dello stato di previsione dell'entrata è incrementata di euro 52.122,70 e conseguentemente l'UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa è incrementata di euro 252.122,70.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al POA dell'anno 2008."

Nota all'art. 26, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 28 (Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - 1. I contributi di cui all'articolo 1 sono così determinati:

a) **euro 45,00** pro-capite giornaliero in caso di fruizione di cure termali, da aggiornarsi a scadenza biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita;

b) 1/5 del prezzo corrente della protesi al fine della manutenzione della stessa, nel caso in cui non venga presentata domanda di sostituzione alle scadenze stabilite dal nomenclatore-tariffario vigente.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è corrisposto anche ad un accompagnatore ove l'invalido sia nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana."

Nota all'art. 27, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 - (Statuto della società) - 1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto della società è deliberato dalla Giunta regionale.

2. Lo statuto sociale deve prevedere:

a) la specificazione dell'oggetto sociale nel rispetto di quanto previsto nella presente legge e nelle norme del codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata;

b) l'organo amministrativo nella forma dell'amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale;

c) l'organo deputato al controllo legale dei conti ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, nominato dal Consiglio regionale;

d) l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare;

e) la durata della società;

f) l'obbligo di presentare all'approvazione della Giunta regionale il piano annuale di attività di cui all'articolo 4, nei termini ivi previsti."

Nota all'art. 29, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 23 - (*Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali*) - 1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. n. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 21 e 22, fino all'importo massimo di euro 453.562.658,28 con durata non superiore a quaranta anni ed alle condizioni di mercato di tasso fisso, variabile o collegato all'inflazione.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite stabilito dall'articolo 31, comma 5, della l.r. n. 31/2001, del 25 per cento, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

a) all'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;

b) all'estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;

c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i quaranta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziati dalle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dalla anticipata estinzione del debito in essere e dei contratti derivati ad esso associati potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero pagati a valere sugli accantonamenti, effettuati sulla base di contratti derivati per l'ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate."

Nota all'art. 31, comma 1

Il regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 reca: "Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)".

Nota all'art. 32, comma 1

Il testo dell'articolo 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 58 - (*Determinazione dei residui passivi*) - 1. Le somme, impegnate ai sensi dell'articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono residui passivi.

2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

3. Le somme stanziata in bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, nei quali sono indicati l'importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre:

a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;

b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;

c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;

d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;

e) le somme da portarsi in economia.

6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell'esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell'esercizio chiuso; il pagamento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.

7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell'esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all'importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

8. L'accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale."

Note all'art. 33, comma 1

- Il testo del comma 6, dell'articolo 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

"Art. 7 - (*Gestione delle risorse umane*) - *Omissis*.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti

d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.

Omissis."

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è il seguente:

"Art. 19 - (*Incarichi di collaborazione*) - 1. La Giunta regionale, per lo svolgimento dei propri compiti in ordine alla programmazione previa verifica da parte del Comitato di direzione della mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'ente, può affidare studi, ricerche e attività di collaborazione coordinata e continuativa ad università, istituti, enti, docenti universitari, professionisti ed altri esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

2. I provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità di espletamento, del termine, dell'ammontare del compenso previsto, delle modalità di verifica dei risultati, nonché delle strutture di riferimento.

3. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce.

4. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale il parere s'intende favorevole; il termine può essere sospeso una sola volta per chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

5. La Giunta regionale può inoltre avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di comitati o nuclei da essa costituiti e composti da dipendenti regionali e da esperti di particolare qualificazione estranei all'amministrazione regionale. Gli incarichi ai componenti estranei all'amministrazione regionale sono conferiti con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.

6. Con il provvedimento di istituzione, di cui al comma 5, la Giunta regionale determina, per ogni comitato, la composizione e la durata, comunque non superiore a quella della legislatura."

Nota all'art. 34, commi 1 e 2

Il testo dei commi 536 e 560, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) è il seguente:

"Art. 1 - *Omissis*.

536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008.

Omissis.

560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

Omissis."

Note all'art. 36, comma 1

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 1 giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) è il seguente:

"Art. 10 (Gestione fondi esistenti) - 1. La Società regionale di garanzia Marche Soc. Coop. arl succede alla Finanziaria regionale Marche S.p.A. nella gestione dei fondi residui della l.r. 1° agosto 1989, n. 20 rifinanziata dalla l.r. 16 giugno 1992, n. 25, articolo 1, e dalla l.r. 3 gennaio 1994, n. 1 e dei fondi residui

della l.r. n. 25/1992, articolo 2.

2. La destinazione e l'utilizzazione dei suddetti fondi sono stabilite con delibera di Giunta regionale su proposta della Società regionale di garanzia Marche Soc. Coop. a.r.l. da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e saranno riferite ad operazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane di produzione e di servizi direttamente connessi alla produzione con sede operativa nella Regione Marche ⁽²⁶⁾.

3. Per la copertura delle spese di gestione dei fondi di cui al comma 1 viene riconosciuto alla Società regionale di garanzia un contributo pari al 4 per cento dei fondi disponibili e pari al 2 per cento dei fondi già impegnati dalla Finanziaria regionale Marche."

- Il regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, modificato dal regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081/93, reca: "Regolamento del Consiglio relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti."

Nota all'art. 38, comma 1

Il testo della lettera f) del comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è il seguente:

"Art. 5 - (*Autorizzazioni*) - 1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti strutture:

Omissis

f) studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;

Omissis."

Nota all'art. 40, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente: "

"Art. 3 - (*Sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo*) - 1. La Regione sostiene progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative e dei loro consorzi, attraverso il potenziamento del capitale di rischio delle stesse.

2. L'intervento di cui al comma 1 è attuato mediante il concorso all'istituzione di un fondo **pubblico per investimenti in capitale di rischio a sostegno di progetti alimentati** da risorse pubbliche e private. Il fondo è utilizzato per l'acquisizione di partecipazioni, la partecipazione in pool con investitori istituzionali e imprese, la partecipazione in società finanziarie per il capitale di rischio o altre attività che permettano il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. Le partecipazioni assunte sono temporanee e di minoranza. Sono esclusi interventi nei confronti di imprese in difficoltà o volti alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà.

3. Destinatario dell'intervento sono le piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione comunitaria in vigore al momento di concessione dell'aiuto.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- * Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 247 del 10 giugno 2008;
- * Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 10 luglio 2008;
- * Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 16 luglio 2008;
- * Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 luglio 2008, n. 111.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E POLITICHE COMUNITARIE.

c) RELAZIONE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 REDATTA DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E POLITICHE COMUNITARIE.